



---

Corte I  
A-1844/2015

## Sentenza del 28 gennaio 2016

---

Composizione

Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),  
Michael Beusch, Pascal Mollard,  
cancelliera Sara Friedli.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_,  
patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri,  
ricorrente,

contro

**Amministrazione federale delle dogane AFD,**  
Comando del Corpo delle guardie di confine Cgcf,  
Servizio specializzato Stup AFD,  
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Confisca e distruzione di un veicolo e di cinque mazzi di  
banconote.

**Ritenuto in fatto:**

che il 6 luglio 2014 le guardie di confine hanno sottoposto il signor A.\_\_\_\_\_ e il suo veicolo proveniente da X.\_\_\_\_\_ – transitato in Svizzera attraverso il valico di confine di Y.\_\_\_\_\_ – ad un controllo doganale approfondito, dopo averlo fermato nelle retrovie in Via [...], nei pressi della stazione di servizio Z.\_\_\_\_\_;

che, in tale occasione, le guardie di confine non solo hanno scoperto quattro mazzi di banconote del valore complessivo di 50'000 euro appositamente nascoste nel cruscotto del lato passeggero all'altezza dell'airbag del suo veicolo e un mazzo di banconote pari a 1'800 euro nel suo portafoglio, ma anche rilevato delle tracce di cocaina;

che, prima del predetto controllo, le guardie di confine hanno chiesto espressamente al signor A.\_\_\_\_\_ se trasportava merci o liquidità, domanda alla quale egli ha risposto negativamente;

che, in tali circostanze, sospettandolo del reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> cifra 1 CP (denaro presumibilmente proveniente dal traffico di droga), le guardie di confine hanno sequestrato provvisoriamente il veicolo e i cinque mazzi di banconote e informato la polizia cantonale V.\_\_\_\_\_, la quale in veste di autorità competente ha tuttavia rifiutato la presa in consegna del caso;

che l'Amministrazione federale delle dogane (di seguito: AFD) si è dunque fatta carico del caso;

che, con decisione 13 febbraio 2015, l'AFD – per il tramite del Comando del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) – ha pertanto ordinato il sequestro definitivo del veicolo e dei cinque mazzi di banconote del valore complessivo di 51'800 euro, ai sensi dell'art. 104 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) in combinato disposto con l'art. 223a dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01), in vista della loro confisca e distruzione;

che, il 23 marzo 2015, A.\_\_\_\_\_ (di seguito: ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – è insorto avverso la predetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone l'annullamento;

che, con risposta 2 giugno 2015, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione;

che il 18 dicembre 2015 – su invito dello scrivente Tribunale – l'autorità inferiore si è nuovamente riconfermata nella propria decisione, anche alla luce delle tre sentenze parallele A-5254/2014, A-5255/2014 e A-5258/2014 del 24 luglio 2015, precisando in particolare di aver segnalato il caso alle competenti autorità penali cantonali;

che il 22 dicembre 2015, il Procuratore pubblico B.\_\_\_\_\_ del Ministero pubblico del Canton V.\_\_\_\_\_ ha segnalato allo scrivente Tribunale di aver ordinato il sequestro ex artt. 263 segg. del codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero (CPP, RS 312.0), nelle mani dell'AFD, del veicolo e dei cinque mazzi di banconote nell'ambito del procedimento penale da lui condotto nei confronti del ricorrente per riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> cifra 1 CP, aperto a seguito della comunicazione dell'AFD;

### **e considerato in diritto:**

#### **1.**

che, in concreto, la presente vertenza e i recenti sviluppi dei fatti – in particolare, l'intervento del Ministero pubblico V.\_\_\_\_\_ mediante l'ordine di sequestro del 22 dicembre 2015 – impongono allo scrivente Tribunale non solo di statuire sulla sua competenza (cfr. consid. 2 che segue), ma anche di esaminare la validità della decisione impugnata, con cui l'AFD ha ordinato il sequestro definitivo, in vista della confisca e della distruzione dei cinque mazzi di banconote e dell'autoveicolo (cfr. consid. 3 che segue);

#### **2.**

##### **2.1.**

che, giusta l'art. 7 cpv. 1 PA, l'autorità esamina d'ufficio la sua competenza;

che, giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, riservate le eccezioni previste dall'art. 32 LTAF;

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF; che il CgcF è una tale istanza;

che, in particolare, le decisioni rese dall'AFD possono di regola essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 33 lett. d LTAF; art. 116 LD);

**2.2.**

che, in concreto, la decisione impugnata è fondata sull'art. 104 LD, in combinato disposto con l'art. 223a lett. b OD;

che, giusta l'art. 104 LD, l'AFD può prendere tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dei mezzi di prova che possono essere utilizzati in un procedimento penale (cpv. 1); ch'essa sequestra oggetti e valori patrimoniali che sono presumibilmente confiscabili (cpv. 2); che l'AFD consegna immediatamente alle autorità competenti gli oggetti, i valori patrimoniali e i mezzi di prova di cui ai cpv. 1 e 2 (cpv. 3);

che, ai sensi dell'art. 223a OD, se l'autorità competente rifiuta di prendere in consegna oggetti, valori patrimoniali o altri mezzi di prova, (lett. a) nel caso previsto all'art. 104 cpv. 1 LD si applica il diritto di pegno doganale (artt. 82-84 LD), mentre (lett. b) nel caso previsto all'art. 104 cpv. 2 LD essi vengono distrutti;

che, giusta l'art. 82 cpv. 1 lett. b LD, la Confederazione ha un diritto di pegno legale sulle merci o sulle cose che sono servite a commettere una violazione di disposti legali federali doganali o non doganali alla cui esecuzione l'AFD coopera;

che, giusta l'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza dell'11 febbraio 2009 concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità (RS 631.052), l'AFD può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell'art. 104 LD;

che, allorquando l'autorità competente prende in consegna gli oggetti o i valori patrimoniali confiscati dall'AFD, la competenza per statuire in merito alla loro sorte passa a quest'ultima;

che nel caso contrario – su riserva del consid. 3 del presente giudizio relativo alla competenza dell'AFD e alla validità delle misure da lei ordinate – spetta invece all'AFD statuire sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 223a OD, emanando una decisione impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 116 LD);

**2.3.**

che, in concreto, la polizia cantonale V.\_\_\_\_\_ è stata informata in merito al controllo doganale del 6 luglio 2014, nonché il sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> cifra 1 CP, ma ha rifiutato di prendere in consegna gli oggetti e i valori patrimoniali;

che la competenza per pronunciarsi al riguardo è dunque effettivamente passata all'AFD, la quale ha ordinato il sequestro definitivo, in vista della confisca e la distruzione del veicolo e dei cinque mazzi di banconote;

che tale decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale;

che, tuttavia – sebbene a distanza di quasi un anno – su segnalazione dell'autorità inferiore, il Ministero pubblico V.\_\_\_\_\_ ha poi ordinato il sequestro penale dei suddetti oggetti e valori patrimoniali, nelle mani dell'AFD, in applicazione degli artt. 263 segg. CPP (cfr. ordine di sequestro del 22 dicembre 2015 del PP B.\_\_\_\_\_);

che una tale presa in consegna deve poter intervenire anche in un momento successivo a quello previsto dall'art. 104 cpv. 3 LD immediatamente dopo il sequestro provvisorio, in particolare quando – come nel caso in disamina – la prescrizione penale non è ancora decorsa;

che l'autorità penale cantonale ha dunque preso in consegna tali oggetti e valori patrimoniali ai sensi dell'art. 104 cpv. 3 LD, sicché la stessa è attualmente competente per statuire sulla loro sorte;

che, in tali circostanze, si deve ritenere che la competenza per dirimere la presente vertenza non è più di rilievo dello scrivente Tribunale, bensì del Ministero pubblico del Cantone V.\_\_\_\_\_;

che, nella misura in cui la competente autorità penale cantonale ha confermato il sequestro degli oggetti e valori patrimoniali pronunciato in precedenza dall'AFD, quest'ultima autorità non è dunque più abilitata ad ordinarne la distruzione ai sensi dell'art. 223a OD;

che la confisca e la distruzione ordinate dall'AFD con decisione 13 febbraio 2015 sono dunque divenute viziate da nullità sopravvenuta;

che, visto l'esito della presente procedura, anche la questione di sapere se il capo del Servizio specializzato stupefacenti AFD era effettivamente competente o meno per firmare la decisione del 13 febbraio 2015 può rimanere aperta (cfr. sentenza del TF 2C\_2014/2012 del 13 novembre 2013 consid. 6.1);

che, conseguentemente, la presente procedura è divenuta priva d'oggetto, sicché la causa dinanzi allo scrivente Tribunale deve essere stralciata dai ruoli;

**3.**

che, cionondimeno, è qui doveroso precisare che quand'anche lo scrivente Tribunale fosse entrato nel merito del gravame, lo stesso avrebbe dovuto annullare la decisione qui impugnata e accogliere il ricorso;

che lo scrivente Tribunale, ha infatti già avuto modo di precisare che l'AFD non è abilitata a ordinare la distruzione di oggetti o valori patrimoniali sequestrati provvisoriamente che non vengono presi in consegna dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 104 cpv. 3 LD, in quanto l'art. 223a OD – che prevede una tale misura – non rappresenta una base legale formale sufficiente (cfr. in particolare, sentenza del TAF A-5254/2014 del 24 luglio 2015 consid. 5.1; sentenze parallele del TAF A-5255/2014 e A-5258/2014 del 24 luglio 2015);

che l'autorità inferiore era pertanto incompetente per ordinare la distruzione degli oggetti e dei valori patrimoniali da lei sequestrati definitivamente (cinque mazzi di banconote e un autoveicolo), sicché tale misura non può – e non poteva – in ogni caso essere confermata dallo scrivente Tribunale;

che, conseguentemente, in assenza di un procedimento penale o della presa in consegna da parte della competente autorità degli oggetti o valori patrimoniali sequestrati dall'AFD, gli stessi andrebbero dunque restituiti al suo legittimo proprietario, ovvero il ricorrente (cfr. sentenza del TAF A-5254/2014 del 24 luglio 2015 consid. 5.4);

che, ciò non è tuttavia qui il caso, nella misura in cui il Ministero pubblico del Cantone V.\_\_\_\_\_ ha aperto nei confronti del ricorrente un procedimento penale per sospettato riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> cifra 1 CP, confermando il sequestro ai sensi degli artt. 263 segg. CPP;

che i cinque mazzi di banconote e il veicolo in questione devono pertanto rimanere sequestrati, nelle mani dell'AFD, così come ordinato dal Ministero pubblico del Cantone V.\_\_\_\_\_, finché quest'ultimo non statuisca in proposito;

**4.**

che tenuto conto delle circostanze particolari del caso e dell'esito del litigio divenuto privo d'oggetto, per quanto attiene alle spese di procedura e le ripetibili, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue;

che, se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa; che se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle

cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (cfr. art. 5 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che, se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili, applicando l'art. 5 TS-TAF per analogia (cfr. art. 15 TS-TAF);

che, in concreto, la causa – qui stralciata dai ruoli – è divenuta priva d'oggetto a seguito dell'apertura di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico del Cantone V. \_\_\_\_\_ nei confronti del ricorrente, su segnalazione dell'autorità inferiore (cfr. consid. 2 del presente giudizio);

che, qualora lo scrivente Tribunale fosse entrato nel merito del ricorso, egli si sarebbe pronunciato a favore del ricorrente, sicché l'autorità inferiore sarebbe risultata parte soccombente (cfr. consid. 3 del presente giudizio);

che, a prescindere dal determinare chi abbia reso privo d'oggetto la causa, non vanno pertanto prelevate spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 2 PA);

che, alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di 4'000 franchi versato a suo tempo dal ricorrente dovrà dunque essergli restituito, previa sua indicazione delle coordinate postali o bancarie sulle quali effettuare il versamento;

che, per contro, si giustifica l'assegnazione di indennità di ripetibili al ricorrente, nella misura in cui egli è patrocinato da un avvocato e avrebbe vinto la causa, qualora la presente procedura non fosse stata stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva d'oggetto (cfr. art. 5 *in fine* TS-TAF);

che in concreto le stesse sono fissate a 6'000 franchi, importo messo a carico dell'autorità inferiore (cfr. art. 15 TS-TAF e art. 7 segg. TS-TAF);

### **il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

#### **1.**

La decisione del 13 febbraio 2015 del Commando del Corpo delle guardie di confine è diventata nulla.

#### **2.**

La presente procedura è divenuta priva d'oggetto e va pertanto stralciata dai ruoli.

**3.**

Non vengono prelevate spese processuali. Di conseguenza, alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di 4'000 franchi verrà restituito al ricorrente, previa indicazione delle coordinate postali o bancarie sulle quali effettuare il versamento.

**4.**

Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'autorità inferiore verserà al ricorrente 6'000 franchi a titolo di indennità di ripetibili.

**5.**

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. \*\*\*; Atto giudiziario)
- PP B.\_\_\_\_\_, Ministero pubblico del Canton V.\_\_\_\_\_, (per informazione)

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Salome Zimmermann

Sara Friedli

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: